



COVID-19

CIRCOLARE n° 61-20 – ES

MARZO 2020

PRECISAZIONI MINISTERIALI SU SANZIONI E CONTROLLI

Il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione delle Prefetture sui principali contenuti del DL n. 19/2020 ed in particolare sulle norme concernenti l'apparato sanzionatorio ed i soggetti preposti ai controlli.

Con le circolari 26 marzo 2020 e 29 marzo 2020 (allegate), il Ministero dell'Interno ha fornito alle Prefetture territoriali una serie di indicazioni operative circa le principali disposizioni del DL n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Circolare del 26 marzo 2020: si evidenzia il commento all'art. 1, comma 3, del predetto Decreto, che prevede, per la durata dell'emergenza in atto, il potere prefettizio di imporre lo svolgimento delle attività che non siano oggetto di provvedimenti di sospensione e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità; a tale proposito, il Ministero dell'Interno demanda al "prudente apprezzamento" dei Prefetti la valutazione di merito sulla ricorrenza dei presupposti necessari all'esercizio del potere in parola, che deve avere carattere di straordinarietà, mediando, una volta sentite informalmente le parti sociali interessate, tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità ed il rispetto della libera iniziativa individuale.

Relativamente all'apparato sanzionatorio, la circolare sottolinea come l'art. 4 del DL n. 19, innovando la precedente disciplina, operi una netta distinzione tra la violazione delle ordinarie misure di contenimento di cui all'art. 1, comma 2, e quella, specifica e di maggior gravità, relativa al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lettera e). Il quadro che ne deriva è così riassumibile:

a) in linea generale, la **violazione delle ordinarie misure di contenimento** è punita con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, incrementata di 1/3 se la violazione è commessa mediante utilizzo di un veicolo (art. 4, comma 1), senza applicazione delle sanzioni contravvenzionali di cui all'art. 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) o ad altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it

b) alla predetta sanzione amministrativa si aggiunge, in alcuni casi espressamente elencati, quella accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività produttiva/commerciale per un periodo da 5 a 30 giorni (art. 4, comma 2). A tale riguardo, il Ministero dell'Interno evidenzia che:

- a fronte dell'intervenuta depenalizzazione delle ordinarie violazioni, che comporta il venir meno della possibilità di garantire l'immediata effettività della sanzione attraverso lo strumento del sequestro preventivo, la stessa finalità è assicurata dalla previsione introdotta dall'art. 4, comma 4, ai sensi del quale può essere disposta, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, scomputabile dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
- l'efficacia afflittiva della sanzione accessoria è ulteriormente rafforzata dalla previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione;

c) la violazione dello specifico divieto di allontanamento per le persone positive al virus, che costituisce reato ai sensi dell'art. 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è invece punita con l'arresto da 3 a 18 mesi o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro (art. 4, commi 6 e 7), salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 del Codice penale (relativo ai delitti colposi contro la salute pubblica), o comunque più grave reato.

Il Ministero richiama inoltre i contenuti dell'art. 4, comma 8, del DL n. 19, ai sensi del quale le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento (26 marzo 2020), tuttavia con applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.

Circolare del 29 marzo 2020: il Ministero dell'Interno richiama l'attenzione sull'opportunità per i Prefetti di demandare i controlli sull'esecuzione delle misure emergenziali, oltre che alle Forze di polizia ed alle Forze armate (come previsto dall'art. 4, comma 9, del DL n. 19), anche ai Corpi delle Polizie municipali, previa attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

La circolare richiama, inoltre, i contenuti dell'art. 4, comma 3, del predetto Decreto ed in particolare i punti in cui si prevede che la violazione delle norme di contenimento sia accertata ai sensi della Legge n. 689/1981 e che l'irrogazione delle relative sanzioni sia di competenza dei Prefetti, ove si tratti di misure disposte dalle Autorità statali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'accertamento delle violazioni, il Ministero dell'Interno, nel richiamare quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 4, della Legge n. 689/1991, evidenzia che tutto il personale titolare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ivi compreso quello delle Polizie municipali coinvolto dai Prefetti nel controllo del territorio, può procedere all'accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del DL n. 19-2020.



Gian Frisco Camarota

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



info@ambulatoriobios.it